

servizio

VOLUMI D'AFFARI

L'era della «macchina sapiens»

■ Di intelligenza artificiale se ne parla veramente tanto, una tecnologia - dicono in tanti - che può cambiare il mondo. Il punto è come ce lo può cambiare. Tipicamente chi ne parla si divide in due grandi gruppi, gli ottimisti e i pessimisti. Nel mezzo si colloca l'analisi

di Paolo Benanti, docente di bioetica e francescano del Terzo Ordine Regolare che nel volume Digital Age scrive: «Le AI sono artefatti tecnologici. Dalle clave primitive fino alle macchine industriali tutti questi strumenti servivano a fare meglio e più velocemente

un compito. Oggi le AI non sono progettate così: rispondono in modo autonomo a un problema che viene posto». Insomma il mondo oggi non sarebbe abitato solo da homo sapiens ma anche da machine sapiens e regolato da algoritmi. E c'è chi grida a gran



Paolo Benanti, Digital Age. Teoria del cambio d'epoca, persona, famiglia e società, San Paolo, 2020

voce al pericolo di una algo-crazia.

L'esistenza di macchine sapiens chiede di mettere in piedi un nuovo sistema etico. «Il problema è filosofico - scrive Benanti - siccome le AI fondano le loro decisioni sui dati e poiché questi non sono una copia perfetta della realtà, la macchina sapiens non è infallibile. Come va trattato questo sbaglio?»

S.C.

LA PAROLA ALL'ESPERTO / CASA

Se l'amministratore condominiale sbaglia ecco come tutelarsi



di **Laura Acquistapace***

Il Codice Civile, anche dopo la riforma del condominio, introdotta con la L. 11 dicembre 2012, n.220, non contiene una definizione della nozione di amministratore di condominio ma stabilisce quando e da chi debba essere nominato, quali siano i suoi obblighi e le correlate responsabilità (art. 1129 c.c.), quali siano i suoi compiti ed in cosa consista la sua rappresentanza. L'obbligo di cui all'art. 1129, comma 1 c.c., può dirsi rispettato solamente quando, nel condominio al quale partecipino più di otto condomini, l'amministratore sia nominato dall'assemblea per un periodo di un anno, con facoltà di revoca in ogni tempo, ma con conferimento delle normali attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c..

Dalla riforma predetta del 2012, unitamente ai principi codicistici rimasti sostanzialmente invariati, emergono i seguenti aspetti: l'art. 1129 c.c. rimette all'assemblea la nomina e la revoca dell'amministratore; l'art. 1131 c.c. secondo cui l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea; e infine l'art. 1133 c.c. che ammette il ricorso all'assemblea da parte dei singoli condomini contro i provvedimenti dell'amministratore. La legge assegna quindi all'assemblea il potere di nomina e di revoca dell'amministratore e il controllo sul suo operato, la facoltà di confermarlo alla fine dell'anno di incarico e la determinazione del compenso che ai sensi dell'art. 1129 comma 14 c.c. deve essere specificato analiticamente all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa.

Venendo al quesito, rilevo che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condomino, per tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. In caso di inottemperanza ai suoi doveri, l'assemblea può revocare in ogni tempo l'amministratore con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina. La revoca può altresì essere disposta dall'Autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 1131 c.c., se non rende conto della gestione, ovvero in casi di gravi irregolarità.

Nel caso in cui siano emerse gravi irregolarità (anche fiscali), i condomini anche singolarmente possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, come predetto, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria. In caso di accoglimento della domanda giudiziale, in ordine alle spese legali, il ricorrente ha diritto alla rivalsa nei confronti del condominio che, a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Tra le altre, costituiscono gravi irregolarità:

- l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale;
- il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore;
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché le delibere dell'assemblea;
- la mancata apertura di un conto corrente intestato al condominio;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini.

E' intuibile che il procedimento di revoca giudiziale (sulla quale si pronuncia il Tribunale in Camera di Consiglio), riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Contestualmente alla revoca, l'assemblea potrà procedere alla nomina del nuovo amministratore. Se l'assemblea non riesce a deliberare, anche in questo caso, ciascun condomino potrà richiedere all'Autorità giudiziaria la nomina del nuovo amministratore ai sensi dell'art 1129 c.c.

* Avvocato



LA PAROLA ALL'ESPERTO / LAVORO

Assenze per Covid: novità non facili da interpretare



di **Pietro Boschi***

Relativamente al quesito 1 occorre preliminarmente precisare che i numerosi interventi legislativi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, non sono di facile interpretazione e rendono la materia particolarmente intricata.

Sono un'impiegata della PA e ho avuto il Covid 19.... vorrei sapere: 1) Tutta questa malattia va calcolata nel computo totale della malattia nei 3 anni oppure no? 2) Se al P.S. sono arrivata la sera del 10/04 dopo aver lavorato in smart working e relazionato il lavoro, questo giorno va calcolato come malattia? 3) I giorni successivi, sabato, domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, vanno considerati malattia o la domanda può partire dal primo giorno utile lavorativo e quindi dal martedì successivo?

Diamo intanto per scontato che la lettrice abbia contratto il virus fuori dall'ambiente di lavoro, i cui protocolli attraverso i quali si misura la responsabilità del datore di lavoro continueranno ad essere modificati anche in base all'andamento della pandemia; in caso contrario dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui, in caso di responsabilità ascrivibile al datore di lavoro, il periodo di assenza per malattia che ne scaturisce non debba computarsi nel computo.

Detto ciò, è bene ricordare che, ai sensi dell'art. 2110 c.c. il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, denominato appunto "periodo di computo", la cui durata è stabilita dai Contratti Collettivi, decorso il quale il datore di lavoro è libero di porre fine al rapporto di lavoro; nel pubblico impiego il periodo di computo è generalmente stabilito in 36 mesi.

Assenze per malattia e quarantena nel comparto pubblico
Per i soli dipendenti pubblici, il Dl. 2/3/2020 n. 9 ha stabilito che il periodo trascorso in malattia, in quarantena con sorveglianza attiva, quarantena precauzionale o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per infezione da Covid 19 sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e che, in tali casi, non avvenga alcuna decurtazione sulle specifiche indennità, senza tuttavia specificare alcunché in merito al periodo di computo; in assenza di qualsiasi richiamo specifico, neppure contenuto nel messaggio Inps n. 2584 del 24.6.2020 a commento del decreto summenzionato, si ritiene che tali periodi rientrino nel calcolo.

Assenze per malattia e quarantena nel comparto privato
Anche nel comparto privato, dove peraltro i periodi di computo sono notevolmente inferiori, non esiste alcuna disposizione normativa specifica che escluda espressamente dal calcolo del computo i periodi di malattia riconducibili all'infezione da Covid-19; ad onor del vero, si potrebbe interpretare in modo contrario, potendo assimilare tali assenze a cause di natura straordinaria.

A differenza del comparto pubblico invece, il decreto "Cura Italia", prevede esplicitamente che il periodo trascorso dai lavoratori dipendenti di aziende private in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico, ma escluso dal calcolo del periodo di computo.

Tutto ciò premesso, nel caso prospettato, si ritiene che l'intero periodo interessato dalla malattia per covid-19 contratto dalla lettrice nei giorni dal 10/4/2020 al 24/06/2020, incluso quindi il periodo di isolamento fiduciario, dovrebbe interamente rientrare nel computo del periodo di computo.

○ 2) La giurisprudenza ha chiarito che "... salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può NON comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo irrilevante che in quello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa, parziale o totale." Secondo la Cassazione, il certificato medico che viene rilasciato al termine di una giornata anche se interamente lavorata comprende anche il giorno del rilascio, indipendentemente dalla circostanza che il giorno risulti lavorato per intero o solo in parte. Non ci sono dubbi pertanto nel riconoscere "in malattia" anche quella giornata in cui si sia completamente prestata l'attività lavorativa.

○ 3) Nei giorni 11,12 e 13 aprile 2020 la lettrice si trovava già ricoverata presso il reparto malattie respiratorie; quelle giornate sono pertanto da considerarsi di malattia e utili alla decorrenza del periodo di computo. Di conseguenza, il giorno 14/04 rappresenta una giornata di continuazione e non di inizio del periodo morboso.

* Consulente del lavoro

↓

Inviare le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a **esperto@gazzettadiparma.net**